

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANSONE, ALBERTI, BANFI, BARBARESCHI, BARDELLINI, BONAFINI, BUSONI, CALEFFI, CIANCA, DI PRISCO, BRUNO, FENOALTEA, GATTO, GIACOMETTI, GRAMPA, IORIO, IODICE, LUSSU, MACAGGI, MARAZZITA, MARIOTTI, MILILLO, MASCIALE, NEGRI, NENNI** Giuliana, **OTTOLENGHI, PALUMBO** Giuseppina, **PAPALIA, PARRI, PICCHIOTTI, RODA, RONZA, SOLARI, TIBALDI, TOLLOY e ZANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1961

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare per l'aeroporto di Fiumicino

ONOREVOLI SENATORI. — Grave risonanza hanno avuto nel Paese le denunce giornalistiche sulla enorme spesa occorsa per l'aeroporto di Fiumicino e sulle attuali deficienze dell'aeroporto stesso nonostante le somme spese.

Tali denunce hanno costretto gli organi competenti a dover rendere conto del proprio operato e si è assistito ad una esposizione che anzichè tranquillizzare la pubblica opinione ne ha giustamente aumentata la perplessità sul preciso andamento delle varie vicende della questione.

Ampio dibattito ha avuto luogo in Senato a seguito di interpellanze ed interrogazioni presentate al Governo, ma dal dibattito stesso, per le dichiarazioni rese dal Governo è emersa l'opportunità di una inchiesta al fine di accertare se alla formale regolarità contabile corrisponda l'effettiva necessità delle spese, e se le opere eseguite — così co-

me l'acquisto e scelta del luogo — non siano divenute onerose per lo Stato a causa della condotta degli organi della Pubblica amministrazione.

Ugualmente è necessario che si accertino le deficienze attuali dell'aeroporto, le spese necessarie per renderlo efficiente ed il tempo nel quale tali opere devono essere eseguite.

Dal dibattito parlamentare sono emerse certamente delle responsabilità amministrative (lungaggini, superficialità nei collaudi, ripetizione di lavori, ecc.) che vanno accertate e non è apparsa esclusa la possibilità di responsabilità penali. Proprio per poter accertare tali responsabilità l'inchiesta si impone. Non compiere l'inchiesta significherebbe dare adito al sospetto che si intenda nascondere la verità.

Perciò vi presentiamo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli Organi della pubblica amministrazione in ordine alla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

La Commissione dovrà accertare in modo particolare:

1) se il terreno sul quale è sorto l'aeroporto è stato bene scelto e se ne è stato pagato un giusto prezzo;

2) come sono state spese le somme stanziare per l'aeroporto, distinguendo i primi 13 miliardi da quelli successivi;

3) se l'aeroporto corrisponde ai moderni criteri d'utilizzazione e di sicurezza;

4) le somme necessarie per il programma futuro con specificazione di spese e tempi occorrenti per il completamento dell'aeroporto;

5) le eventuali responsabilità penali, amministrative e politiche nelle quali sono incorsi singoli cittadini o organi amministrativi durante tutte le varie fasi della costruzione dell'aeroporto.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

I componenti la Commissione d'inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare

collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta, sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 301 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione che elegge altresì due vice presidenti e due segretari.

Art. 3.

La relazione sarà presentata alla Camera ed al Senato entro il 30 giugno 1961.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.